



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza del 13/03/2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al 2277/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all’ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 lavoro - previdenza “

TRA

ASSIMEDIA SRL semplificata in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Ivana Bonafiglia ed elettivamente domiciliata come in atti - opponente -

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. - in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ti e difesi dagli Avvocati, Erminio Capasso, Itala de Benedictis, Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – opposti –

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 09.03.2018, la parte opponente, come in epigrafe, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine si sentir annullare l'avviso di addebito n. 328 2018 0000020742000, notificato a mezzo pec in data 29.01.2018, con il quale si ingiungeva il pagamento dell'importo di € 9.131,00 a titolo di agevolazioni contributive indebitamente conguagliate dal 12/2015 al 11/2016 e non spettanti ai sensi dell'art. 1 comma 118 e seguenti della Legge 23.12.2014 n° 190 (legge stabilità 2015).

L'opponente eccepiva, a fondamento dell'opposizione, la nullità della notifica dell'avviso di addebito a mezzo pec per una serie di vizi formali dell'atto impugnato e nel merito deduceva la spettanza delle agevolazioni contributive ai sensi della legge di stabilità 2015.

Concludeva nei termini sopra indicati; con vittoria di spese di lite da distrarsi.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto.

Istruita in via documentale, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione

L'opponente censura l'avviso di addebito impugnato sotto svariati profili attinenti alla legittimità del medesimo atto dal punto di vista formale ovvero deduce vizi del procedimento di riscossione (segnatamente la nullità della notifica dell'avviso di addebito a mezzo pec, la carenza di motivazione e

difetto di forma) onde deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi da proporsi, a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di giorni 20 dalla ricezione dell'atto impugnato

La decadenza scaturente dall'inosservanza del termine prescritto dall'art. 617 c.p.c. è rilevabile d'ufficio né sul punto sono riscontrabili diverse interpretazioni, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione *“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione nella cartella esattoriale”* (Cass., 18 novembre 2004, n. 21863; Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25757; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489). Sostiene inoltre il Supremo Collegio con motivazione del tutto condivisibile: *“Non rileva in contrario la mancata indicazione nella cartella del termine entro cui proporre l'opposizione agli atti esecutivi, poiché la prescrizione dell'indicazione delle "avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento" (D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2) deve intendersi riferita alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata, come si evince dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto ("Per le entrate diverse da quelle indicate nel comma 1, che si riferisce alle entrate amministrate dal Ministero delle finanze, ciascun soggetto creditore provvede a fornire al consorzio nazionale fra i concessionari il contenuto delle avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione afferenti alle proprie entrate, adottando un linguaggio il più possibile comprensibile ai debitori). (cfr. Cass., 18 novembre 2004, n. 21863; Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25757; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489).*

Il termine di giorni cinque è stato modificato in quello di giorni venti, a seguito della novella del 14 Maggio 2005 n.80, con effetto dal 1 marzo 2006.

Ne deriva che, poiché nel caso di specie l'opposizione, fondata su vizi formali, è stata proposta oltre il termine di giorni 20 dalla ricezione dell'avviso di addebito medesimo (notifica dell'avviso di addebito in data 29.01.2018 e ricorso depositato il 09.03.2018) la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

Residua l'esame delle censure di merito attesa la tempestività della presente opposizione intervenuta nel rispetto del termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.

Ebbene, con l'avviso di addebito n. 332820180000020742000 notificato tramite posta elettronica certificata, i 29/01/2018, l'Inps recuperava l'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato (ribadendo la natura di sovvenzione pubblica degli sgravi, in qualsiasi forma concessi) che, quando l'ente agisce per il pagamento

dell'obbligazione contributiva, sul cui ammontare riferito all'intero (cioè senza la riduzione conseguente agli sgravi) non vi è contestazione, si tratta di accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi.

Conseguentemente, l'azienda o il privato che invochi questo suo diritto (ancorché con l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Inps, per la residua parte dei contributi non riscossi ovvero, come nel caso di specie, opponendosi all'avviso di addebito o alla cartella di pagamento) è tenuto, ex art. 2967 c.c., a dimostrarne i fatti costitutivi (v. Cass. n. 1756/01, n. 256/01, n. 10055/02, n. 19262/2002, n. 3207/03, n. 19262/03, n. 4064/04 e , ancora, n. 16351/2007).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, invero, nell'affermare che, in tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, in quanto si tratta, sul piano concettuale e probatorio, di eccezioni modificative, in senso riduttivo, dell'obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. lav., 9.3.2006, n. 5137).

Ed ancora : *“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi (nella specie si trattava degli sgravi di cui all'art 8, comma quattro, della legge n.221 del 1991), le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'Inps, nell'irrogare la sanzione per omissione contributiva, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto”* (cfr. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14130 del 01/10/2002); *“l'onere di provare l'esistenza del diritto allo sgravio incombe sul datore di lavoro che lo richieda. Il diritto allo sgravio contributivo si configura, infatti, come deroga al principio generale dell'obbligo contributivo legata a determinati presupposti di fatto. L'Inps, quale creditore dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente avendo diritto a taluni sgravi. Tale posizione dell'istituto, di natura sostanziale non viene modificata dalla sua posizione processuale di creditore opposto nel giudizio di opposizione, atteso che in tale giudizio è il debitore che, opponendo in compensazione il suo preteso diritto a taluni sgravi, deve dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione”* (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 4067 del 2004).

Incombe, quindi, sull'opponente, l'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la poter fruire degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

In definitiva, circa l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti per usufruire degli sgravi deve richiamarsi il principio, reiteratamente affermato dalla suprema Corte, secondo cui, “in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr. , ex plurimis, Cass. , nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007)” (Cass. sez. lav. N. 25818/2014).

Applicando tale principi, alla fattispecie in esame, deve concludersi che è l'opponente a dover provare la sussistenza del diritto allo sgravio e non viceversa.

Nella fattispecie in esame, la revoca e il successivo recupero dell'esonero contributivo era dovuto alla circostanza che la società opponente avrebbe assunto i dipendenti Marcello Barbara, Andreozzi Maria Cristina, Navarra Paola e Sardella Luca non rispettando i vincoli introdotti dalla legge di Stabilità 2015 ovvero in violazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014.

In particolare la citata norma stabilisce, tra i requisiti per poter godere dei predetti sgravi contributivi, che il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della citata Legge di Stabilità (dal 1.10.2014 al 31.12.2014), non deve avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società controllate e/o collegate ed ancora che non deve essere stato occupato, a tempo indeterminato, nei sei mesi antecedenti l'assunzione, presso qualsiasi altro datore di lavoro.

Testualmente, invero, l'art.1, comma 118, della citata legge, dispone che dispone:” *Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua*” ed ancora “*l'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro*” ed inoltre “*l'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge*” (01/10/2014-31/12/2014).

La ratio della disposizione, come è esplicitata nell'incipit della medesima, è quella di promuovere l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tal fine la condizione soggettiva del lavoratore che integra il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo viene individuata nell'assenza, nei sei mesi precedenti l'assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro

La ratio della disposizione, come è esplicitata nell'incipit della medesima, è quella di promuovere l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tal fine la condizione soggettiva del lavoratore che integra il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo viene individuata nell'assenza, nei sei mesi precedenti l'assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, proprio allo scopo di prevenire comportamenti elusivi della finalità della norma, la fruizione del diritto all'esonero contributivo triennale in capo al datore di lavoro è subordinata alla condizione che il

lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1° ottobre 2014 - 31 dicembre 2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Tanto premesso in diritto, l'INPS ha contestato alla Assimedia s.r.l.s. di aver assunto a tempo indeterminato quattro lavoratori (Marcello Barbara, Andreozzi Cristina, Navarra Paola e Sardella Luca) avvantaggiandosi dell'esenzione contributiva di cui alla legge citata nonostante la circostanza che i predetti fossero stati già dipendenti, nel periodo Ottobre-Dicembre 2014, della società Intermedia s.r.l.s. collegata alla Assimedia ovvero risultavano occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.

Al riguardo, in materia di collegamento societario, la Suprema Corte di Cassazione, investita in fattispecie assimilabili alla medesima, si è già espressa, in particolare, con la sentenza del 14 settembre 2011 n.18766.

In particolare la Cassazione ha escluso che l'art. 2359 c.c. possa segnare l'approccio interpretativo da seguire agli effetti dell'individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 8 L.223/91, norma che, a differenza della prima, tutela interessi di spiccata rilevanza sociale, che impongono all'interprete una lettura estensiva della disciplina.

A parere della Corte, infatti, impediscono il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 8 l. 223/91 *“non solo quei rapporti che si concretizzano in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall'art. 2359 c.c., bensì anche quei rapporti tra imprese che si concretizzano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, parentela, affinità, o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano a ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un'impresa e l'assunzione di lavoratori da parte di un'altra, e che oggettivamente attestino l'utilizzo dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali esse sono stati concepiti”* (nello stesso senso si è espressa Cass., Sez. Lav., 20 aprile 2006, n. 9224).

Ciò che rileva, pertanto, è la situazione di fatto. Per escludere i benefici di legge non si ritiene necessaria la sussistenza dei criteri “tecnici” di “collegamento e controllo” richiamati dall'art. 2359 cod. civ., bensì si considera sufficiente il “comune agire sul mercato” che, nel caso di specie, viene individuato in una operazione che va vista e soppesata nel suo complesso.

Nel caso di specie, il collegamento e, quindi, l'unicità di conduzione emerge dalla coincidenza degli assetti societari riconducibili a Trabucco Ilaria (liquidatore dell'Intermedia e amministratore unico dell'Assimedia) ovvero dalla medesima proprietà (nella persona di Trabucco Ilaria) ed ancora dalla circostanza che ben quattro lavoratori della Intermedia sono stati poi assunti, nel medesimo periodo

dalla società Assimedia, in tal modo realizzando, sotto il profilo formale, la fattispecie prevista dalla legge per l'esenzione della contribuzione con il rispetto dei tempi imposti dal legislatore.

E' di tutta evidenza che le società coinvolte (aventi il medesimo oggetto sociale) presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, sussistendo un comune nucleo proprietario in grado di ideare e attuare operazioni coordinate al fine di eludere la ratio della disciplina incentivante attraverso il transito di lavoratori dall'una all'altra azienda senza determinare un effettivo incremento di occupazione.

L'assunzione da parte della Assimedia s.r.l.s. di Marcello Barbara, Andreozzi Mara Cristina e Navarra Paola, in data 15/06/2015 (prima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato), già lavoratori a tempo indeterminato, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 della Intermedia s.r.l.s. società collegata alla datrice di lavoro opponente ovvero l'assunzione da parte della Assimedia s.r.l.s., in data 15/06/2015, prima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato, di Luca Sardella, cessato dal rapporto di lavoro, in data 12/06/2015, con la Intermedia s.r.l.s. società collegata alla datrice di lavoro opponente, (cfr. allegati produzione Inps) costituiscono operazioni che, integrandosi e perfezionandosi reciprocamente, appaiono strumentali e dolosamente preordinate alla realizzazione delle condizioni prescritte dalla legge per usufruire dell'esonero contributivo, avendo la Assimedia s.r.l. in tal modo assunto lavoratori che non risultavano inoccupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.

Il rapporto di controllo e coordinamento tra la Assimedia s.r.l.s. che ha assunto il personale, e la Intermedia s.r.l.s. precedente datrice di lavoro, ha consentito un transito dei lavoratori tra aziende caratterizzate da assetti proprietari sostanzialmente coincidenti in mancanza di qualunque incremento occupazionale che giustificasse l'esonero contributivo.

Per di più, la Assimedia non ha neppure dovuto formare i lavoratori che già conoscevano il lavoro e le modalità operative dell'azienda.

Per tali ragioni deve ritenersi non sussistente il diritto alle agevolazioni contributive di cui all'art. 1 comma 118 della legge 190/2014, avendo la società opponente assunto lavoratori che avevano rapporti di lavoro a tempo indeterminato con società controllate e/o collegate dalla parte datoriale nel periodo ottobre – dicembre 2014, ovvero che erano stati occupati a tempo indeterminato, nei sei mesi antecedenti l'assunzione.

Nella specie, tenuto conto della documentazione prodotta dall'Inps, la parte opponente che invoca il suo diritto agli sgravi, non ha, peraltro, adempiuto all'onere su di sé incombente, ex art. 2967 C.c., di dimostrare i fatti costitutivi di tale diritto, non avendo all'uopo fornito adeguati elementi probatori attestanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata legge di stabilità per poter usufruire delle agevolazioni invocate.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

La complessità delle questioni giuridiche trattate costituisce eccezionale ragione per compensare le spese di lite nella misura della metà. La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) condanna la parte opponente al pagamento di metà delle spese di lite, in favore dell'Inps, detta metà che liquida in euro 1290,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite

Si comunichi

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella